

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 9 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 10 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 11 inserimento dell'articolo 13 bis al decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 12 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 13 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 14 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 15 modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 16 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 17 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 18 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 19 modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 20 modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 21 abrogazione del Capo XII del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 22 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 23 modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 24 modifiche all'articolo 80 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 25 modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 26 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 27 modifiche all'articolo 87 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 28 modifiche all'articolo 87 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 29 sostituzione dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 30 modifiche all'articolo 88 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 31 modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 32 inserimento dell'articolo 89 bis al decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 33 abrogazione degli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 34 disposizioni transitorie e finali

Art. 35 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone gli opportuni adeguamenti al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 alle disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale. Legge finanziaria 2015) e alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<degli incentivi previsti al titolo II, capo XII, a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7, lettere c) e d), e>> sono soppresse.

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è abrogata;

b) al comma 5, le parole : <<lettere a ante), a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a ante) e a)>>;

c) al comma 6, le parole : <<lettere a ante), a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a ante) e a)>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogata.

Art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<commi da 1 a 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 1 e 2 >>;

b) al comma 2, le parole: <<fatto salvo quanto previsto al comma 3>> sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La domanda di contributo, presentata contestualmente alla rendicontazione della spesa, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui agli articoli 11 e 17, è inoltrata esclusivamente tramite PEC entro i termini di cui all'articolo 16, comma 2. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l'ora dell'inoltro telematico tramite PEC.>>;

d) al comma 4, le parole: <<all'articolo 16, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 1.>>;

e) al comma 6, le parole:<<da 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<1 e 2>>;

f) il comma 8 è abrogato.

Art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: <<al comma 2>> sono inserite le seguenti: <<e all'articolo 2, comma 4.>>;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole <<relativamente alle spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A.>> sono soppresse;

c) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

d) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: <<Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<commi 7, lettere c) e d) e 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 7, lettera c) e d)>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 9, comma 1;

b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta o presentata secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e l'irregolarità non è sanabile;

c) l'impresa non è in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2;

d) la domanda per accedere agli incentivi per la successione d'impresa è presentata decorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, decorsi sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario;

e) la domanda per accedere agli incentivi per le nuove imprese artigiane è presentata decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione all'A.I.A.;

f) la domanda per accedere agli incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali ed estere è presentata decorsi sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni medesime;

g) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

h) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 5 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;

i) il termine di quindici giorni di cui all'articolo 13, comma 8, per inoltrare la dichiarazione sul <<de minimis>> decorra inutilmente;

j) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;

k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione. >>;

b) al comma 7 le parole: <<lettere h) e i)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere j) e k)>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli incentivi di cui al titolo II sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita. L'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e delle domande presentate contestualmente alla rendicontazione delle spese è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico tramite PEC.>>.

Art. 11 inserimento dell'articolo 13 bis al decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<Art.13 bis

(Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative)

1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede:

- a) a definire i criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;
- b) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
- c) al riparto delle risorse assegnate su base provinciale e tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b).

2. In caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a).

3. In caso di assegnazione di risorse finanziarie intervenute successivamente alla legge di bilancio, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale:

- a) entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a);
- b) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della variazione del Programma operativo di gestione che destina le risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La rendicontazione delle spese, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità ed integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 17, e, nel caso di domanda presentata contestualmente alla rendicontazione delle spese, corredata dalla documentazione di cui agli articoli 11 e 17, è inoltrata esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC.>>;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. In caso di procedure concorsuali di cui al comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 7/2000, qualora al soggetto beneficiario dell'incentivo sia stata erogata un'anticipazione del contributo concesso, i soggetti interessati trasmettono la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ufficio competente. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.>>.

Art. 13 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera b) le parole:<<la documentazione di spesa in originale ovvero>> sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera c) le parole: <<e limitatamente ai distretti artigiani, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente di cui all'articolo 2, comma 8>> sono soppresse.

Art. 14 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: <<e di cui al comma 9, in relazione agli incentivi al CATA,>> sono soppresse;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);>>;

c) alla lettera g) la parola: <<dieci>> è sostituita dalla seguente: <<quindici>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal presente:

<<Art. 22

(vincoli di destinazione)

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa nel caso di:

a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;

b) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV, limitatamente ai beni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b) e c);

c) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V;

d) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;

e) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX limitatamente ai beni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica, e lettera d);

2. Per gli incentivi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, fino alla scadenza del vincolo di destinazione, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

3. Per data di conclusione dell'iniziativa si intende la data di presentazione della rendicontazione delle spese.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.

5. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet di cui all'articolo 11 comma 1. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli. L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il rispetto degli obblighi di cui al comma 2 .

6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.>>.

Art. 16 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, gli incentivi possono essere trasferiti al soggetto subentrante alle condizioni previste dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, previa presentazione di specifica domanda.>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. In caso di procedure concorsuali che intervengano tra la concessione del contributo e la liquidazione finale dello stesso, gli incentivi possono essere confermati alle condizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 17 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 e dall'articolo 17, comma 4;

b) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 5;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;

d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto al preventivo ammesso a contributo;

e) non siano rispettati gli obblighi previsti alle lettere b) e c) bis del comma 1 dell'articolo 21, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 4 della legge regionale 7/2000.

f) nei casi previsti dall'articolo 48, comma 6 secondo periodo della legge regionale 7/2000;>>;

g) la rendicontazione parziale delle spese di cui all'articolo 16, comma 6 bis non sia presentata o sia presentata oltre il termine ivi previsto.>>;

b) alla lettera c) del comma 3, le parole: <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 6>>;

c) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:

<<c bis) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.>>.

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. In caso di procedure concorsuali il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato per la parte non ancora erogata qualora non si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 18 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<2. Le spese per opere edili ed impiantistica generale di cui al comma 1, lettera e) sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 9.>>.

Art. 19 modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 20 modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<l'unità immobiliare>> sono aggiunte le seguenti: <<, per gli immobili già adibiti a laboratorio,>>.

Art. 21 abrogazione del Capo XII del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Gli articoli 72, 73, 74 e 75 sono abrogati.

Art. 22 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Programma annuale di settore, di seguito denominato Programma, comprende le seguenti aree di intervento:

a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e alla promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità, i progetti comprendono attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;

b) progetti di orientamento e assistenza finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane; i progetti comprendono attività dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti mediante l'offerta di servizi immateriali;

c) progetti di incubatore d'impresa, finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività mediante l'offerta di servizi materiali ed immateriali;

d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.>>.

Art. 23 modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<lettere a), a bis) b) e c)>> e, alla fine, le parole: <<, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90, comma 3>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: << lettere a), a bis) b) e c)>> sono soppresse;

c) al comma 3 le parole: <<lettere a), a bis) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), b) e c)>>.

Art. 24 modifiche all'articolo 80 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 80 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo è sostituita dalla seguente:

<<b) per ciascuna area di intervento, il piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti suddivisi per voci analitiche di spesa e delle ore impiegate dal personale. >>;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 25 modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono abrogati.

Art. 26 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole : <<lettere a ante), a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a ante) e a)>>;
 - b) al comma 3, le parole : <<lettere a ante), a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a ante) e a)>>.

Art. 27 modifiche all'articolo 87 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 87 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<87 bis, comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<, e che tale attività risulti annotata nella visura camerale dell'impresa medesima.>>.

Art. 28 modifiche all'articolo 87 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 87 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani)>>;
 - b) al comma 1 le parole: <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera d)>>.

Art. 29 sostituzione dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 88

(Iniziativa finanziabili per l'attività di animazione economica e spese ammissibili)

1. Nell'ambito dei progetti di animazione economica, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a), sono finanziabili le iniziative dirette alla creazione di nuove attività imprenditoriali ed alla diffusione della cultura imprenditoriale del settore artigiano, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche più rilevanti per l'attività d'impresa.
2. Per tale area di intervento le spese ammissibili attengono all'organizzazione dei servizi di sportello e all'attività informativa nei confronti degli aspiranti imprenditori artigiani e degli imprenditori artigiani, che possano contribuire alla massima diffusione e conoscenza delle opportunità esistenti nel settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, alle agevolazioni pubbliche previste per il comparto, alla consulenza in merito alla fattibilità di avvio dell'attività imprenditoriale e relativa redditività, agli adempimenti burocratici necessari per l'avvio dell'attività, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002.
3. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di 800 ore annuo per sportello;
 - b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese ammissibili di cui alla lettera a).
4. Per l'attività informativa sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione di convegni, incontri e seminari mirati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;
 - b) spese per il personale del CATA strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a), entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue.
5. Per lo svolgimento dell'attività di animazione economica, il CATA mette a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature senza alcun onere per l'Amministrazione regionale.

Art. 30 modifiche all'articolo 88 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 88 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: <<lettera a bis)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera b)>>;
 - b) il comma 4 è abrogato.

Art. 31 modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: <<lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera c)>>;
 - b) il comma 5 è abrogato.

Art. 32 inserimento dell'articolo 89 bis al decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo l'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è aggiunto il seguente:

<<Art. 89 bis

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili per la valorizzazione dei mestieri artigiani attraverso la bottega scuola)

1. Nell'ambito dei progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera d), sono finanziabili le iniziative che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite delle bottega scuola, di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002.
2. Per tale area di intervento sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 12 ore per progetto;
 - b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di bottega scuola, nella misura di euro 200,00 per ciascuna bottega scuola e giornata di attività ed entro il limite massimo di 1.400,00 euro annui, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani.
3. Nel caso di bottega scuola costituita da più imprese artigiane, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 2 è riconosciuto all'impresa capofila.>>.

Art. 33 abrogazione degli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Gli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono abrogati.

Art. 34 disposizioni transitorie e finali

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativi ai finanziamenti per la realizzazione del Programma annuale di settore, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.
2. Per l'anno 2015 la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 79, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi 30 giorni la Commissione regionale per l'artigianato propone all'Assessore competente il Programma annuale di settore.

Art. 35 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE